

operatori della Polizia di Stato impegnati presso l'aerostazione denominata Aviazione Generale di Ciampino;

quali iniziative intendano prendere affinché gli organi competenti predispongano gli interventi più opportuni;

se gli operatori di polizia operanti allo scalo di Ciampino siano mai stati sottoposti a controlli sanitari mirati alla individuazione nel sangue e nelle urine di particelle di piombo, e a prove fonometriche e di funzionalità dell'apparato uditivo. (4-06362)

LOIERO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di domenica 11 maggio alle ore 11.30 è stato compiuto un grave attentato di stampo mafioso ai danni di un agricoltore di Cotronei (Crotone) signor Scavelli Pietro e dei suoi figli, che in quella ora si trovavano nel fondo in località « Gratti Sberno » in agro del comune di Cotronei, per attività di coltivazione della propria terra;

l'autore dell'attentato è un minore alleatore di Roccabernarda, il quale ha sparato sette colpi di pistola, per rappresaglia alla denuncia ai carabinieri presentata dallo stesso Scavelli per pascolo abusivo, e solo per un miracolo Scavelli e due ragazzi sono rimasti illesi dall'attentato;

lo Scavelli con il telefonino, informava la compagnia dei carabinieri di Petilia Policastro, che guidata dal maresciallo Levato, con grande tempestività, interveniva sul posto e catturava l'attentatore;

il sindaco di Cotronei, Pietro Secreti, informato del grave fatto si è messo in contatto tempestivamente con il Prefetto di Crotone, dottor De Stefano, il quale ha predisposto una riunione con il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico;

questo attentato è solo l'ultimo di una serie di gravi episodi avvenuti nella regione Calabria, dove cresce l'allarme per la sicurezza e l'ordine pubblico —

quale strategia di intervento e quali iniziative il Governo intenda adottare per rendere effettiva ed efficace l'azione di contrasto e prevenzione alla criminalità nella regione interessata. (4-06364)

DI GIOIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con l'uccisione ieri a Foggia di Riccardo Angelo Cardone, trentaseienne con precedenti penali, salgono a sei i delitti dall'inizio dell'anno;

lo Stato sta perdendo il controllo del territorio;

l'accaduto, conferma l'allarme rosso che c'è in città sulla ripresa della criminalità e la necessità, sentita dai cittadini, di interventi urgenti e concreti per evitare ulteriori, gravissimi fatti di cronaca nera;

la paura ormai dilagante rende difficili le indagini per l'assenza di testimoni e la scarsa collaborazione fornita alle forze di polizia;

questa assurda recrudescenza della criminalità va immediatamente fermata —:

come si intenda procedere con la massima urgenza per restituire alla città serenità e sicurezza;

se non si ritenga necessario distaccare a Foggia e Provincia una sezione dell'Antimafia per gestire l'emergenza ed organizzare un piano di protezione. (4-06366)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

gli insegnanti tecnico-pratici diplomati svolgono un ruolo rilevante per la preparazione e la formazione professionale degli allievi presso gli I.P.S.I.A. e gli

I.T.I.S., con particolare riferimento all'attività di laboratorio in cui la loro presenza è indispensabile;

tali insegnanti operano sia in autonomia, che in collaborazione con i colleghi docenti laureati, coprendo compiti di laboratorio e mansioni di particolare rilievo innovativo (come nel campo informatico e nelle discipline sperimentali), operando in modo interdisciplinare in sintonia con quelle che sono le attuali esigenze della formazione delle giovani generazioni;

circa 38000 di questi insegnanti rischiano il posto di lavoro per soprannumero e perché soggetti a particolari meccanismi di espulsione dalle scuole dove operano;

sul punto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge n. 268 del 2002, recante norme per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola, stabilisce che «I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di revisione professionale... »;

la stessa norma prevede che, in caso di mancata partecipazione ai corsi di riconversione, si applichi l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con conseguente messa in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della stessa o di altre amministrazioni per la durata di due anni, al termine dei quali interverrebbe lo scioglimento del rapporto di lavoro;

in data 20 novembre 2002, nel corso dell'esame alla Camera del decreto ministeriale n. 212 del 2002 è stato accolto un ordine giorno n. 9/3312/5 che impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire agli insegnanti tecnico-pratici di transitare, a domanda, previo apposito corso di formazione, nei ruoli del personale amministrativo tecnico ausiliario, nel limite massimo del 25 per cento dei soprannumero e con il limite massimo di copertura del 25 per cento dei posti ATA disponibili;

la conseguenza derivante dall'applicazione delle suddette norme sarebbe l'introduzione di un'ipotesi di licenziabilità senza giusta causa nel pubblico impiego —:

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire al fine di esaminare una ulteriore soluzione che possa garantire i diritti acquisiti in termini di esperienza professionale, di punteggio e quanto altro raggiunto nel corso degli anni, nonché al fine di impedire un danno alla scuola per la perdita di tali competenze dei docenti a rischio di scioglimento del rapporto di lavoro. (4-06335)

GIULIO CONTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 aprile 2003 il sindaco di Venarotta, dottor Guglielmo Frattari, ha ricevuto comunicazione scritta da parte della professoressa Marisa Salvatori, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Roccafluvione (di cui il comune di Venarotta fa parte) relativa al fatto che, per l'anno scolastico 2003-2004 la scuola media di Venarotta non potrà avere che una sola classe seconda composta da un massimo di 26 alunni;

tale decisione sembra sia stata adottata dal dottor Romualdo Discenza, dirigente del centro servizi amministrativi di Ascoli Piceno e non ha tenuto conto sia del numero degli alunni che nell'anno scolastico 2002-2003 frequentano le classi prime sia del parere del sindaco di Venarotta stesso;

attualmente infatti il numero complessivo degli alunni che frequentano il primo anno della scuola media di Venarotta è di 29 e ogni aula non può, da punto di vista igienico sanitario e sulla base delle vigenti norme in materia di sicurezza degli edifici, ospitare tale numero di alunni (26);

come si evince dalle planimetrie già inviate in precedenza al dirigente scolastico di Roccafluvione, all'interno della scuola esiste sì un'aula che potrebbe ospi-

tare 25 ragazzi ma è dislocata su due livelli separati da gradini e pertanto non è praticabile dal punto di vista della sicurezza dei ragazzi;

al comune di Venarotta è già stata ridotta una sezione della scuola materna, alla cui decisione il Sindaco si è opposto inoltrando lettera in data 1° aprile 2003 (Prot. n. 2664);

in data 16 aprile 2003 il sindaco di Venarotta ha inviato al procuratore di Ascoli Piceno un esposto sui fatti sopra descritti —:

se non intenda chiarire quest'assurda decisione che comporterebbe per n. 3 alunni l'esclusione dal proseguire gli studi del secondo anno nella scuola media di Venarotta e l'impossibilità per i restanti alunni di seguire le lezioni in uno spazio adatto alle loro necessità scolastiche e motorie. (4-06342)

FATUZZO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nel novembre 2002, presso l'istituto tecnico industriale « Archimede » di Catania, si sono svolti gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito edile;

l'ingegner Sebastiano Vinci — nonostante non fosse più in servizio — è stato nominato quale componente della commissione di esami in sostituzione di un altro docente;

per le due giornate di esami in cui è stato presente — rispettivamente l'8 e l'11 novembre 2002 — al Vinci è stato attribuito un compenso di 4,96 euro, da considerarsi assolutamente irrisorio e offensivo per la sua professionalità —:

se non ritenga opportuno — anche al fine di evitare il ripetersi di simili episodi — prevedere da un punto di vista normativo un adeguamento dei compensi percepiti dai docenti membri delle commissioni di esami. (4-06345)

ANGELA NAPOLI, MAGGI, CORONELLA, LANDOLFI, AIRAGHI, AMORUSO, ANEDDA, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CASTELLANI, CIRIELLI, COLA, CRISTALDI, CROSETTO, FASANO, FOTI, FRAGALÀ, GHIGLIA, GIRONDA VERALDI, LEO, LO PRESTI, MACERATINI, MENIA, ONNIS, ANTONIO PEPE, PORCU, RAISI, TRANTINO, ZACCHERA, BORNACIN, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, LA GRUA, LA STARZA, LOSURDO, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, MEROI, MIGLIORI, PEZZELLA, SAIA, TAGLIALATELA e VILLANI MIGLIETTA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, all'articolo 8, prevede il titolo di specializzazione, da conseguire al termine di un corso biennale al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione;

la legge n. 341 del 1990, all'articolo 4, prevede che il diploma di specializzazione si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali e che i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie;

la legge n. 104 del 1992, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13, prevede che per gli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di tutti i tipi di scuole, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

sempre la legge n. 104 del 1992, al comma 2 dell'articolo 14, prevede che i piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge n. 341 del 1990, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli

stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno;

il ministero con decreto interministeriale n. 460 del 1998 ha autorizzato le università (presso le quali erano state già attivate le SSIS, divenute abilitanti *in itinere*), ed anche in convenzione con Enti, ad istituire i corsi biennali per le attività di sostegno, in conformità ai programmi del decreto ministeriale n. 226 del 1995, per garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi;

tutti gli insegnanti hanno partecipato ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del citato decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), tenutisi, in attesa che venisse avviata la riforma complessiva prevista dalla legge n. 341 del 1990, conseguendo il relativo diploma, previsto dalla legge n. 104 del 1992, che consente loro di esercitare l'attività di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti handicappati nelle scuole;

l'accesso al corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto in seguito al superamento di una selezione finalizzata all'accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico-psicologiche dei partecipanti, perché obiettivo principale è la formazione di docenti motivati e interessati ad un compito educativo assai delicato, che richiede una competenza relazionale, disciplinare e soprattutto metodologica, tale da garantire una professionalità attenta, aperta e flessibile;

la « qualità » dei corsi, verificata dal ministero e dalle università, per la pro-

fessionalità avanzata che hanno realmente garantito, ha anche giustificato gli elevati costi (10 milioni circa delle vecchie lire) sostenuti dai docenti specializzati;

la professionalità acquisita, durante la frequenza obbligatoria del biennio di specializzazione, si è perfezionata e si è ulteriormente arricchita sul campo poiché tutti i docenti specializzati sono stati nominati subito sui posti di sostegno (con precedenza nelle nomine su tali posti anche con la frequenza del primo anno di corso data la necessità), e costituiscono ormai, da anni, una vera e propria risorsa per i ragazzi in situazione di *handicap* e per le scuole in cui operano;

la professionalità e l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti consolidatasi negli anni si sta, però, vanificando a causa del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 che non consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti a coloro che, partecipando ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), hanno conseguito l'apposito titolo di specializzazione che, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, consente loro di esercitare l'attività didattica di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti con *handicap*;

lo stesso decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti soltanto agli aspiranti in possesso della specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno agli studenti con *handicap* che, però, siano anche abilitati all'insegnamento di materie comuni; viene, altresì, consentito l'inserimento nelle graduatorie persino a coloro che pur non avendo conseguito la specializzazione al sostegno entro la data di presentazione della domanda l'avrebbero conseguita entro il 31 maggio 2002;

la VII Commissione permanente della Camera dei deputati, in data 17 luglio

2002, facendosi interprete del danno, che sarebbe derivato agli insegnanti specializzati per il sostegno ai sensi del decreto n. 460 del 1998, ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00023, a prima firma dell'interpellante, con la quale si impegnava il Governo a dare una soluzione al problema degli interessati anche consentendo agli stessi l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004;

con decreto ministeriale del 26 novembre 2002 il ministero ha autorizzato le SSIS per l'iscrizione in soprannumero al secondo anno dei corsi di coloro che erano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, al fine del conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;

nessun ateneo italiano ha dato corso alle disposizioni del decreto ministeriale 26 novembre 2002;

anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede un'abbreviazione del percorso degli studi delle SSIS per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;

come se non bastasse quanto sopra, il 17 aprile 2003 è stato emanato il nuovo decreto dirigenziale per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo senza tenere in alcuna considerazione quanto approvato dalla citata risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) e dagli ordini del giorno, accolti dal Governo, in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 —:

se non ritenga necessario ed urgente emanare direttive che consentano ai docenti specializzati sul sostegno ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 di conseguire, anche se momentaneamente ancora privi di abilitazione, incarichi che garantiscano la continuità sui posti di sostegno per il prossimo anno scolastico;

se, non ritenga necessario ed urgente, in considerazione dell'attuale fragilità e disomogeneità dell'iter formativo iniziale previsto per i docenti di sostegno e nell'attesa di conseguenti provvedimenti normativi, di dover consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno 2003-2004 a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998. (4-06360)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

VALPIANA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 febbraio 2000 è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno Valpiana n. 9/4624-B/1, in cui si impegnava il Governo ad attivare nei primi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53 un osservatorio epidemiologico per lo studio e l'osservazione dell'andamento delle nascite pre-termine, analizzando le cause anche in relazione all'epoca di inizio dell'astensione obbligatoria pre parto da parte di ogni lavoratrice —:

che tipo di provvedimenti siano stati presi per dare attuazione all'ordine del giorno e quali siano i risultati delle osservazioni. (4-06338)

RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 15 febbraio 1974 n. 36, così come modificata dalla legge 19 dicembre 1979 n. 648 e dalla legge 9 giugno 1999 n. 172, prevedeva la possibilità di ricostruire la posizione assicurativa nei confronti dei dipendenti di enti od imprese il cui rapporto di lavoro sia stato risolto tra